



“Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid–19. L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 art. 12 – Concessione di contributi per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva. DGR 1572 del 13 dicembre 2021. – DDS “Attività Produttive, Lavoro e Istruzione” n. 850/2021 e ss.mm.ii. – Approvazione dell’Avviso per l’Individuazione dei

Soggetti Gestori del Fondo per la Capitalizzazione e Patrimonializzazione delle Piccole e Micro Imprese”

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
1-1	Art.1.1 e 1.2 Finalità del fondo (Rif: DDS 850/2021) 1.1 “viene concesso un contributo a Fondo Perduto pari al 50% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato.....” <i>“...il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale....”</i> 1.2 “...”viene concesso un contributo a Fondo Perduto pari al 50% dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto”... <i>“...il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale finalizzati ad investimenti produttivi”</i> D: Non si comprende la diversa formulazione dei due paragrafi come sopra evidenziati	Per le società già costituite come società di capitali è richiesto un elemento di garanzia in più per giustificare l’aumento di capitale anche in termini strutturali per lo sviluppo dell’impresa. Per le società in trasformazione, considerandone la dimensione quasi sempre inferiore, si considera sufficiente lo sforzo di cambiare la natura societaria e la capitalizzazione. Inoltre, senza questa differenziazione, si sarebbe creata una condizione molto più vantaggiosa per le società di capitali già costituite nel presentare la domanda.
1-2	Art.4 Obblighi a carico dei Confidi (Rif: DDS 850/2021) b) verifica il rispetto, da parte delle imprese beneficiarie, degli obblighi di regolarità contributiva (DURC)ed antimafia D: La verifica della regolarità contributiva è sufficiente all’atto della presentazione da parte dell’impresa beneficiaria della richiesta di contributo e non anche preventivamente all’erogazione del contributo stesso? Per ciò che concerne l’antimafia riteniamo non necessaria tale verifica essendo il contributo sotto i 150mila euro.	La regolarità va assicurata sia per la concessione che per l’erogazione. Se il DURC verificato in sede di concessione ha ancora validità non va richiesto una seconda volta in sede di erogazione. Il controllo antimafia non è dovuto.
1-3	Art.6 Caratteristiche e gestione del Fondo (Rif: DDS 850/2021) Tra le condizioni che l’accordo tra i diversi Confidi deve prevedere si richiama quanto segue: - Il format unitario del modello da far compilare alle imprese beneficiarie per la richiesta di finanziamento; D: Si ritiene doveroso precisare che non si tratta di richiesta di finanziamento ma bensì di richiesta di contributo regionale a fondo perduto.	Si ritiene corretta l’interpretazione.
1-4	Penultimo capoverso (Rif: DDS 850/2021): “Allo scadere dell’ulteriore termine di 60gg, vige l’obbligo, da parte dei Confidi, di restituire alla Regione Marche eventuali risorse rimaste inutilizzate, con le modalità che verranno in seguito comunicate.”	Formulazione corretta: Al termine dei primi 60 giorni qualora uno dei Confidi aderenti abbia ancora risorse a disposizione queste saranno trasferite ai Confidi che invece le abbiano esaurite e abbiano domande

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
	D: Per risorse inutilizzate si intendono le risorse non impegnate? Al termine dei primi 60 giorni qualora uno dei Confidi aderenti abbia ancora risorse a disposizione da poter trasferire agli altri eventuali Confidi che invece le abbiano esaurite e nonostante ciò ne residuino ancora, si chiede di permettere al Confidi originariamente assegnatario dei fondi non totalmente impegnati di poter utilizzare gli stessi nel corso degli ulteriori 60 giorni concessi come da decreto in luogo della loro restituzione. Solo al termine dei 120 giorni verrà restituito alla Regione ciò che eventualmente ancora residuasse.	in eccesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Si intendono inutilizzate le risorse non impegnate e quelle eventualmente oggetto di revoca, rinuncia nel periodo tra la concessione e la richiesta di erogazione, o decadenza per mancata richiesta di erogazione.
1-5	Art. 8 Istruzione delle domande ed erogazione dei contributi (Rif: DDS 850/2021) Sono da considerarsi ammissibili a contributo le sole delibere di aumento del capitale intervenute in data successiva al 01/01/2022. D: Per quanto concerne le trasformazioni di MPI da società di persone o ditte individuali in società di capitali, anche a seguito di fusione, si chiede di precisare la data di decorrenza delle trasformazioni stesse. Anche queste devono essere fatte in data successiva al 01/01/2022 e non possono essere quindi retroattive?	Sono da considerarsi ammissibili le delibere di trasformazione assunte dal 01/01/2022 (DDSET IACR n. 2/2022).
1-6	Art. 9 Rendicontazione, controlli e restituzione (Rif: DDS 850/2021) In caso di revoca dei contributi concessi con recupero di importi già erogati, il Confidi dovrà restituire tali omme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione. D: È il Confidi che deve procedere con il recupero delle somme nei confronti delle imprese? E in quali forme? Azioni stragiudiziali o anche giudiziali se necessarie? Se il recupero è in carico al Confidi, come vengono ristrate le somme spese per lo stesso (Spese fisse e parcelle professionali)?	Il Confidi fa richiesta di restituzione all'impresa a mezzo PEC. Se l'impresa rifiuta o non risponde, il Confidi lo comunica con PEC alla Regione che procede con un atto di recupero.
1-7	Art. 10 Procedimento di istruttoria, concessione e trasferimento del Fondo ai Confidi (Rif: DDS 850/2021) La Regione accredita le risorse assegnate ai Confidi previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo, le cui modalità e termini saranno definite dal Dirigente della struttura regionale competente. D: Prevedere l'imputazione al Fondo (o altra modalità) del costo della fideiussione da sostenere per l'assegnazione delle risorse come indicato nell'Avviso	No. Non è consentito

Numero quesito	Quesito	Risposta Regione Marche
	al paragrafo 10 e riportato qui sopra come previsto nei precedenti bandi della Regione Marche per la gestione di fondi di terzi.	
2-1	Con riferimento all'allegato 1 della DDS N. 850 del 30/12/21 quale potrebbe essere la documentazione necessaria da allegare alla domanda di prenotazione dei fondi di cui al presente avviso pubblico nel caso di "micro e piccole imprese individuali e/o società di persone che intendono trasformarsi in società di capitale ovvero effettuare una fusione tra loro" .	Per l'elenco definitivo si rimanda al Soggetto Gestore nel momento della pubblicazione della documentazione definitiva; tuttavia, in considerazione del dettame normativo, si ritiene indispensabile fornire da parte dell'impresa almeno quanto segue: • Ultimi due bilanci approvati • DURC • Visura CCIAA aggiornata • Delibera di approvazione e sottoscrizione dell'aumento di capitale • Modulo di richiesta da predisporre da parte del Soggetto Gestore, riportante la richiesta di accesso al contributo.
2-2	Al fine di effettuare tale trasformazione i suddetti soggetti sono obbligati a registrare un atto notarile ed effettuare contestualmente il versamento del 25% del capitale sociale all'atto della costituzione, che ad esempio nel caso di SRL è pari a euro 2500,00 (il cap. soc. minimo per le srl è pari a euro 10.000,00). Pertanto al momento della presentazione della domanda di contributo tali soggetti dovranno presentare tale atto oppure avranno la possibilità di effettuare tale versamento nei 90 gg successivi alla comunicazione di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 1.	Al momento della presentazione della domanda di contributo le imprese avranno la possibilità di effettuare tale versamento nei 90 gg successivi alla comunicazione di ammissione al contributo ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 1.
3-1	Per l'accesso ai contributi per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come società di capitali è obbligatorio allegare in sede di presentazione della domanda anche la delibera di sottoscrizione dell'aumento di capitale?	Sì, è obbligatorio allegare tale delibera, che deve essere assunta successivamente al 01/01/2022.